



CITTA' DI AGRIGENTO

Provincia Regionale di Agrigento
SETTORE V – Territorio e Ambiente

335/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

- Vista l'istanza presentata in data 23/09/2024, prot. 68486, dalla ditta Ing. Salvatore Carusotto in qualità di C.T.U.;
- Visto l'estratto di mappa catastale del Dipartimento del Territorio sez. Terreni di Agrigento;
- Visto l'art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, recepito dalla L.R. 16/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 36 del 19/08/2016;
- Visto il D.D.G. n° 1106 del 28/10/2009 di approvazione P.R.G., N.T.A. e R.E.C., Pubblicato nella G.U.R.S. n° 60 del 24/12/2009;
- Visti i successivi D.D.G. n° 459/2010; n° 760/2010; n° 538/2011;
- Visto il D.P.R.S. n° 1179 /12
- Visti gli elaborati di P.R.G. rimodulati giusta Delibera C.C. n° 18 del 01/02/2012;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che in atto le previsioni del P.R.G. approvato con D.D.G. n° 1106 del 28/10/2009 per come integrato con D.P.R.S. n° 1178/12 e successive modifiche e integrazioni il terreno sito in agro di questo Comune, iscritto in Catasto al Foglio n. 189 particella 409 ricade in Zona:

➤ **E 1 zone agricole per la conduzione del fondo.**

Detto terreno è sottoposto ai seguenti vincoli:

- *vincolo Sismico ai sensi del D.M. 23/09/1981 e ss.mm.ii.;*
- *vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. n 3267/1923 e ss.mm.ii.;*

Resta inteso che per quanto attiene l'eventuale potenzialità edificatoria, di cui il presente certificato non costituisce accertamento, dovrà verificarsi se le particelle sopra indicate siano state nel passato utilizzate per la realizzazione di fabbricati oggetto anche di condono edilizio (L. n. 47/85, L. n. 724/94, L. 326/03).

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 15, della legge n. 183 del 12.11.2011.

Il presente certificato è redatto fatte salve eventuali diversi prescrizioni urbanistico-edilizie e/o limitazioni conseguenti dalla L.R. 4/03 - del 13 Agosto 2020 n. 19 e ss.mm.ii.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, su carta resa legale, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.

Per dette zone si allegano alla presente le relative prescrizioni.

Agrigento li 25/09/2024

Il Tecnico Redattore

Gianni Spoto



IL DIRIGENTE DEL SEPT. V SOSTITUITO

Ing. Alberto Anania

Alberto Anania

Comune di Agrigento – Stralcio Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Vigente
con inserimento delle Modifiche del C.C. in data 26/08/2009 in controdeduzione al Parere
A.R.T.A. e Modifiche del D.D.G. n°1106 in data 28/10/2009

Sottozona E1 -Zone agricole per la conduzione del fondo

Comprende le parti del territorio comunale in cui la pratica delle attività agricole, normalmente non specializzata, è favorita da idonee condizioni morfologiche.

L'obiettivo è di incentivare un ruolo produttivo compatibile con la potenzialità dei terreni e con la tutela del patrimonio ambientale e naturale.

Sulle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Risanamento Conservativo, nonché di Demolizione e ricostruzione in pari volume, previo atto d'obbligo che la nuova costruzione sarà asservita alle funzioni produttive dell'area.

E' da escludere la possibilità di realizzare volumi interrati "isolatamente" che, di fatto, presuppongono successivi volumi complementari fuori terra (e quindi il rischio di avvio di processi di trasformazione edilizia non compatibili con la specificità delle aree).

Si prescrive, pertanto, che la superficie eventualmente prevista a *cantinato* debba essere inferiore o al massimo corrispondente alla superficie realizzata fuori terra, ferme restando le prescrizioni relative ai distacchi dai confini di proprietà, di zona e dalle strade.

Ai fini del calcolo della superficie edificabile è ammessa l'utilizzazione di terreni non contigui alle condizioni dell'Art. 20. ~~Il rilascio della concessione è subordinato al possesso, da parte del richiedente, del requisito di conduttore diretto~~ (cassato giusto D.D.G. n° 179/2013). Il frazionamento del terreno è vincolato alla data di adozione del Piano.

I fondi e gli appezzamenti non edificati, la cui superficie è stata computata nel calcolo dei volumi assentiti, rimangono inedificabili anche in caso di frazionamento successivo. Tale vincolo deve essere espressamente indicato sulla concessione edilizia e trascritto alla Conservatoria degli atti immobiliari.

Interventi edilizi

Il lotto minimo edificabile è di 10.000 mq.

-Residenze: Ift =	0,03 mc/mq; H max = 7,50 ml; Piani N.2; Dc = 5,00 ml; Df = 10,00 ml
-------------------	--

-Accessori:	Rc = 1/50 mq/mq; H max = 6,00 ml (ad eccezione dei sili verticali)
-------------	--

Per gli accessori, la distanza minima dai confini di proprietà e dai fabbricati di altra unità aziendale non dovrà essere inferiore rispettivamente a ml 10,00 e ml 20,00.

-Allevamenti zootecnici	Devono sottostare alle seguenti disposizioni, oltre a quelle relative alle norme antinquinamento vigenti.	
	1. Allevamenti di bovini, ovini, e caprini	Rc = 1/150 mq/mq
	2. Allevamenti equini	Rc = 1/110 mq/mq
	3. Allevamenti avicoli e cunicoli	Rc = 1/200 mq/mq
	4. Allevamenti suinicoli	Rc = 1/125 mq/mq

Le superfici realizzabili di cui ai precedenti punti non sono cumulabili.

La distanza minima dei manufatti dai confini di proprietà e dai fabbricati di altra unità aziendale non dovrà essere inferiore rispettivamente a ml 10,00 e ml 20,00.

-Costruzioni rurali specializzate	Rc = 1/50 mq/mq; H max 4,00 ml
-----------------------------------	--------------------------------

-Impianti di serre	Dovranno essere realizzate con caratteristiche tecniche ed estetiche strettamente rispondenti alla tipologia e funzione di dette costruzioni	
	Rc = 1/50 mq/mq; H max = 1,00 ml (altezza max muretti perimetrali di appoggio) H max = 3,50 ml (altezza max del colmo);	
	Per le zone vocate esclusivamente alla realizzazione di serre a servizio dell'azienda dovranno essere variati gli indici e le altezze di realizzazione delle serre (solo nei casi di strutture temporanee). Rc = 1/5 per serre e H max = 5,5 ml in riferimento all'uso di moderne tecniche di realizzazione	

-Attività agroturistiche	Dette attività non costituiscono in ogni caso variazione alla destinazione agricola dei fondi. Gli interventi avverranno nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
--------------------------	--

Gli interventi previsti ai sensi della ~~Legge Regionale 71/78~~ art. 20 (cassato giusto D.D.G. n° 179/2013) Legge Regionale 71/78 art. 22 (aggiunto giusto D.D.G. n° 179/2013) e sue modifiche in integrazioni sono ammessi anche oltre i limiti sopra indicati, limitatamente alle attività ed agli impianti produttivi; in questo caso non è consentito il cambio di destinazione d'uso dei volumi eccedenti tali limiti.

Per costruzioni rurali specializzate si intendono anche gli impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli di tipo aziendale o interaziendale e consortile; in questo caso è possibile realizzare l'impianto concentrando sul lotto di una azienda consorziata o del consorzio la volumetria ottenuta applicando gli indici sulla superficie territoriale delle aziende associate previa trascrizione del relativo vincolo di trasferimento della edificabilità

L'altezza massima per le costruzioni specializzate non si applica ai vani tecnici ed agli impianti tecnologici